PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0127(COD)

17.10.2006

PROGETTO DI PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Relatore per parere: Rainer Wieland

BREVE MOTIVAZIONE

In seguito alla sentenza del 13 settembre 2005 (Causa C 176/03 Commissione contro Consiglio) della Corte di giustizia europea, la Commissione europea ha modificato la proposta di direttiva relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

La questione della protezione della proprietà intellettuale è di particolare importanza per le società europee, che devono essere sicure della redditività dei loro investimenti. Senza tale protezione della proprietà intellettuale, gli investimenti europei e conseguentemente l'innovazione potrebbero subire ritardi.

Esiste la necessità a livello europeo della definizione di alcuni concetti comuni al fine di rendere più efficace la lotta alla contraffazione e alla pirateria: la presente proposta stabilisce quindi delle definizioni comuni e dei livelli comuni per le sanzioni. Tale proposta intende inoltre facilitare le investigazioni penali connesse alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

Il relatore per parere sostiene la proposta di direttiva, ma richiama l'attenzione sui seguenti punti del suo contenuto:

1. Termini importanti dovrebbero essere definiti con precisione nella direttiva, specialmente se costituiscono una componente centrale della definizione di violazione;

2. Tutte i colpevoli della violazione dovrebbero essere puniti con sanzioni penali;

3. Gli Stati membri non dovrebbero sostenere le conseguenze finanziarie delle violazioni commesse.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)	
	1 bis. Ai fini della presente direttiva per azioni "su scala commerciale" si intendono

[1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

	azioni compiute ai fini di un vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.

Motivazione

Il termine "su scala commerciale" è centrale alla definizione di violazione. E' necessario quindi definirlo con precisione.

Emendamento 2
Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato qualsiasi violazione ***intenzionale*** del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, il tentativo ***di*** violazione, la complicità e l'istigazione.	Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato qualsiasi violazione del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, il tentativo***, l'organizzazione, la direzione della*** violazione, la complicità***, la facilitazione*** e l'istigazione.

Motivazione

Tutti i tipi e le forme di partecipazione in tali violazioni dovrebbero essere considerati come reati.

Emendamento 3
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

b) la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento usato ***principalmente*** per commettere la violazione in questione;	b) la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento usato per commettere la violazione in questione;

Motivazione

Tutti gli stabilimenti usati per commettere una violazione dovrebbero essere soggetti allo stesso tipo di sanzioni.

Emendamento 4
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i costi relativi alla distruzione dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale cui si riferisce l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) siano a carico della persona fisica o giuridica che ha commesso la violazione in questione.

Motivazione

Le conseguenze finanziarie delle violazioni non dovrebbero essere sostenute dagli Stati.